

**Provvedimento di cancellazione d'ufficio delle società di persone non più operative ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 247/04.**

**Il Conservatore del registro delle imprese,**

- visto l'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247, ai sensi del quale il Registro delle imprese è autorizzato ad avviare la procedura d'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti delle società di persone, per le quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi c) mancanza del codice fiscale d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005, che espone quali indici importanti del mancato compimento di atti di gestione (di cui al punto 'b') l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la chiusura della Partita Iva, la mancata presentazione negli ultimi tre anni di pratiche inerenti l'impresa esercitata;
- vista la Direttiva del Conservatore del Registro delle imprese di Verona n. 2/2021 che fornisce le istruzioni operative della procedura di cancellazione d'ufficio delle società di persone ai sensi del DPR 247/04;
- visto il comma 1 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 che prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal DPR 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore;
- considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona ha individuato un elenco di n. 632 imprese che si trovano nella condizione di cui al punto b) e che presentano gli indici di inoperatività;
- considerato che le imprese individuate non risultano titolari, di un domicilio digitale attivo (in violazione di quanto imposto dall'art. 5 D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) cui notificare l'avvio del procedimento di 'cancellazione' dell'impresa;
- rilevata pertanto l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;

- rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, ma altresì alla luce del fatto che il presupposto delle procedure di cancellazione citate è proprio la difficoltà di reperire le imprese interessate dai procedimenti di cancellazione;
- rilevato, infatti, che spesso la notifica tramite A/R risulta priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- visto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;
- dato atto che, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, la pubblicazione nell'Albo camerale consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

- vista la determinazione del Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri n. 457 del 27/10/2022 con la quale vengono fornite le modalità operative da seguire per notificare gli atti relativi ai procedimenti di cancellazione tra i quali vi rientrano anche i procedimenti di cui al D.P.R. 247/04;
- valutato quindi che anche il provvedimento finale di cancellazione possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990;
- considerato inoltre che, come per l'avvio del procedimento, anche il provvedimento finale – in considerazione della identità di presupposti di fatto e di diritto – può essere analogamente emanato ‘in via cumulativa’ con provvedimento ‘plurimo’, destinato alle società di persone da cancellare;
- ritenuto opportuno procedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Registro delle imprese, del presente provvedimento di cancellazione;
- visto che le imprese oggetto del presente procedimento di cancellazione sono state individuate a seguito di elaborazione delle informazioni di più banche dati dalle quali emerge che le stesse:
  - non risultano aver pagato il diritto annuale negli ultimi tre anni;
  - in alcuni casi hanno provveduto a chiudere la Partita Iva;
  - non hanno presentato negli ultimi tre anni pratiche inerenti l'impresa esercitata;
- considerate inoltre l'ulteriore verifica dalla banca dati Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio finalizzata al riscontro dell'assenza di intestazioni di beni immobili e/o di diritti reali immobiliari;
- visto altresì l'accertamento, tramite interrogazione dell'archivio dell'ACI Automobile Club d'Italia Direzione Gestione e Sviluppo del PRA Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali, per la verifica dell'assenza di intestazioni di veicoli (come riportato nella comunicazione dell'ACI prot. Gedoc 42494/2024 e 46021 del 2024)
- considerato che le imprese individuate sono state invitate a richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese oppure, nel caso in cui l'attività economica sia ancora in corso, a dimostrare l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa, mediante notificazione della comunicazione di avvio del procedimento (del 12/03/2024 prot. Gedoc n. 16327/U) sull'Albo camerale on line per 55 giorni consecutivi (dal 13/03/2024 al 07/05/2024) e dell'affissione della relativa notizia (del 13/03/2024 prot. Gedoc n. 16631/U) pubblicata anch'essa sull'Albo camerale on line per 55 giorni consecutivi (dal 13/03/2024 al 07/05/2024);
- considerato che in seguito al mancato riscontro all'invito dell'Ufficio è stato compilato l'elenco delle imprese, di cui al documento allegato, di cui è possibile disporre la cancellazione dal Registro delle imprese;

- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581;

per i motivi sopraindicati,

### DETERMINA

- di iscrivere nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004, la cancellazione delle n. 632 società di persone non più operative di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
- di notificare la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, tramite affissione all'Albo camerale (avendo accertato che nessuna delle società indicate nell'elenco allegato risulta in possesso di un indirizzo P.E.C. valido ed attivo) per la durata complessiva di **25 (venticinque) giorni** continuativi;
- di ritenere che il presente provvedimento si intenda portato a conoscenza dei destinatari il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito camerale. Avverso la presente Determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di **15 (quindici) giorni** dalla notificazione (art. 40 comma 7 DL 76/2020);
- di pubblicare la presente Determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "registro imprese" per la durata complessiva di 25 (giorni) giorni continuativi.

Il Conservatore  
del Registro delle Imprese  
(*Dott. Pietro Scola*)

**Allegato:** elenco imprese.